



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rosanna De Corato	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario (relatore)
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
visto l'art. 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, dall'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
esaminata la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco del comune di Caravate e trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 2 aprile 2019 (prot. Cd.c. n. 4737);
UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro.


PREMESSO IN FATTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 149/2011 modificato dal d.l. n. 174/2012 conv. in L. 213/2012, e, successivamente, dal d.l. n. 16/2014, conv. in L. 68/2014, dal Comune di Caravate, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione in relazione al mandato relativo agli anni 2014-2019, si evincono profili di criticità per quanto concerne la mancata indicazione dei rilievi di questa Corte di cui alla deliberazione n. 258/2017/PRSE.

In particolare, nella relazione si legge che *«Nel corso del quinquennio pur avendo ricevuto alcune richieste di chiarimenti nell'ambito dell'attività di controllo operata dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 166-160 dell'art. 1 della L. 266/2005, non è mai stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni e sentenze per gravi irregolarità contabili.»*

Diversamente da quanto affermato nella relazione, questa Sezione, con la deliberazione n. 258/2017/PRSE, ha formulato rilievi relativi al Rendiconto 2015 in merito all'insufficiente accantonamento, nel risultato di amministrazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Magistrato Istruttore, considerato che la non corretta compilazione della relazione con riferimento alla presenza di "rilievi degli organismi esterni di controllo" appare per tabulas, ha chiesto al Presidente della Sezione di esaminare in camera di consiglio la questione senza convocare l'Amministrazione in adunanza pubblica.



Il Presidente, in ossequio a detta richiesta ha fissato la camera di consiglio del 16 aprile 2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO


1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*

il quale prevede quanto segue: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di



spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica - perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore



pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Orbene, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non rendano necessaria l'adozione dell'apposita pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL in quanto compatibili con le ordinarie verifiche sul ciclo annuale del bilancio, la funzione del controllo sui bilanci di questa Corte impone di muovere agli Enti siffatti rilievi, soprattutto se accompagnati e potenziati da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali: la finalità consiste, comunque, nel prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In altri termini la sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Sicilia deliberazione n. 151/ 2013).

In questo quadro generale si colloca il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi del quale i comuni, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato (art. 4 comma 1).

Tale obbligo è stato rafforzato dal comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011 che prevede l'invio della relazione, entro tre giorni dalla certificazione dell'organo di revisione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.




Il comune di Caravate ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato, ma dall'esame della relazione si evince il mancato rispetto dell'art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 149/2011 che impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli "eventuali rilievi della Corte dei conti" (lett. b).

Infatti, nella richiamata relazione di fine mandato relativa agli anni 2014-2019, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'organo di revisione, non viene riportata la deliberazione di questa Sezione n. 258/2017/PRSE, mentre si legge che « Nel corso del quinquennio pur avendo ricevuto alcune richieste di chiarimenti nell'ambito dell'attività di controllo operata dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 166-160 dell'art. 1 della L. 266/2005, non è mai stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni e sentenze per gravi irregolarità contabili».

Invece, la Sezione con la deliberazione n. 258/2017/PRSE, in merito all'esercizio finanziario 2015, ha accertato criticità in merito all'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2015.

Questa Sezione non può esimersi dall'osservare che l'Ente locale, pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, atteso che non ha richiamato in tale atto i rilievi (id est, le declaratorie e relative raccomandazioni) di cui alle precitate delibere di questa Corte.

L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nella recente normativa di attuazione della legge n. 190/2012. Infatti, l'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 applicabile pro tempore al caso di specie statuiva che "le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici". Il comune di Caravate (VA) è,



dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, in parte qua, della propria azione amministrativa (Corte Costituzionale sent. n. 198/ 2012), pubblicando sul sito Internet - in ossequio alla vigente normativa - la presente delibera.

PQM

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta l'irregolarità, nei termini evidenziati in motivazione, dei contenuti della relazione di fine mandato del Comune di Caravate (VA) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 149/ 2011.

INVITA

l'Amministrazione comunale di Caravate (VA) ad adottare le opportune misure correttive.

DISPONE


la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione al Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 16 aprile 2019.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)
MOLINARO SARA RAFFAELLA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
22.05.2019 17:53:51 CEST

SIMONETTA
Presidente
CORTE DEI
CONTI
22.05.2019
18:22:38
CEST



Depositata in Segreteria il

23 MAG 2019

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)

